



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Disciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura 3 marzo 2021, n. 107, recante “Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con particolare riferimento all’art. 89;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19*”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con particolare riferimento all’articolo 183, comma 2;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTI i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti disposizioni in ordine alle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 novembre 2020 n. 488, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 3 marzo 2021, n. 107, recante “*Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori*”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura n. 125 del 16 marzo 2021, che apporta modifiche al decreto del Ministro della cultura n. 107 del 3 marzo 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della cultura n. 107 del 3 marzo 2021 affida alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore il compito di individuare le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e all'art. 2, per le verifiche documentali, l'assegnazione, nonché di effettuare le verifiche e i controlli previsti ai sensi dell'art. 5;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della cultura (di seguito anche solo “decreto ministeriale”) del 3 marzo 2021, n. 107, nonché per le verifiche documentali, l'erogazione dei contributi e le verifiche e i controlli ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto.

Articolo 2

(Organismi di gestione collettiva ed Entità di gestione indipendente beneficiari)

1. Possono presentare domanda per la quota di risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale, gli organismi di gestione collettiva (di seguito OGC) e le entità di gestione



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

indipendente (di seguito EGI) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'elenco, redatto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del predetto decreto legislativo, degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui all'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS - tenuto presso l'AGCOM;
 - b) avere sede legale in Italia;
 - c) avere svolto regolare attività negli ultimi due anni antecedenti alla data del presente decreto;
 - d) assenza di procedure concorsuali;
 - e) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate, applicando le percentuali di cui al successivo comma 3, alla somma dei seguenti valori:
- (i) l'importo pari alla differenza tra i fatturati 2019 e 2020, come risultanti dai rispettivi rendiconti e/o bilanci consuntivi;
 - (ii) l'importo pari al totale dei contributi di provenienza non pubblica eventualmente riconosciuti dagli OGC/EGI ai propri associati nell'anno 2020 per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
3. Le percentuali da applicare alla somma delle voci (i) e (ii) di cui al precedente comma, sono le seguenti:
- a) venti per cento, per i soggetti con un fatturato non superiore a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
 - b) quindici per cento, per i soggetti con fatturato superiore a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
 - c) dieci per cento, per i soggetti con fatturato superiore a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
 - d) cinque per cento, per i soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
4. Il contributo non può essere superiore, in ogni caso, all'importo dei tre quarti dell'intero ammontare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale.

Art. 3

(Autori e artisti, interpreti ed esecutori beneficiari)

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale, sono ripartite in favore dei beneficiari dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente cui questi sono associati o abbiano conferito mandato.
2. Le quote di spettanza saranno assegnate dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore agli OGC/EGI, ciascuno dei quali provvederà a ripartirle nei successivi 30 giorni in favore dei propri associati/mandanti beneficiari, in proporzione al numero di associati con reddito, nell'anno



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

2019, inferiore ad euro 75.000, dichiarato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) del presente provvedimento.

Articolo 4

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. I legali rappresentanti degli OGC ed EGI interessati presentano la domanda, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo dg-bda-ristoriogc@mailcert.beniculturali.it, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
2. Alla domanda è allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale i soggetti interessati attestano:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, lettere da a) ad e) del presente provvedimento;
 - b) il fatturato dell'anno 2019 derivante da servizi resi ed incassi conseguiti, come riscontrabili nel rendiconto di gestione, o bilancio consuntivo, ovvero dalla relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35, approvati dagli Organi sociali;
 - c) la differenza, con indicazione del relativo segno aritmetico, tra il fatturato risultante dal rendiconto di gestione o bilancio consuntivo 2019 e quello risultante dal rendiconto di gestione o bilancio consuntivo 2020;
 - d) il numero complessivo dei propri associati/mandanti, alla data di presentazione della domanda di contributo e il numero di quelli con reddito inferiore ad euro 75.000 nell'anno 2019, suddivisi tra autori, artisti interpreti ed esecutori;
 - e) l'entità dei contributi di provenienza non pubblica eventualmente riconosciuti ai propri associati nell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
 - f) il codice IBAN dell'OGC o dell'EGI ai fini dell'eventuale erogazione dei contributi.
3. La domanda e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere sottoscritte con firma autografa ovvero munite di firma digitale.

Articolo 5

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verificherà, anche a campione, la corrispondenza dei dati forniti in domanda con quelli presenti in banche dati pubbliche.
2. In caso di manifesta incongruità dei dati forniti, la domanda verrà rigettata con comunicazione al soggetto richiedente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la presentazione della domanda.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

3. Il calcolo dell'effettivo contributo erogabile a ciascuna impresa sarà effettuato ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6 del decreto ministeriale e secondo le modalità previste dal presente provvedimento, a conclusione dell'istruttoria. Dell'esito di tale calcolo verrà data comunicazione ai richiedenti mediante pubblicazione sul sito internet *www.librari.beniculturali.it* di un apposito elenco firmato digitalmente dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Articolo 6

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta entro quindici giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero dalla data di effettiva disponibilità dei relativi fondi qualora successiva, salvo accertate irregolarità per quanto riguarda gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa.
2. I contributi percepiti:
 - non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
 - non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
 - non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 7

(Controlli successivi e sanzioni)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto o i dati forniti all'atto della presentazione della domanda contengano elementi non veritieri, e tale eventualità emerga successivamente all'assegnazione del contributo, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, la revoca dei contributi complessivamente assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.
2. I soggetti ammessi al contributo presentano, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di pagamento ad autori, artisti, interpreti ed esecutori associati/mandanti, un rendiconto dettagliato sulle erogazioni del contributo, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 8 del decreto.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Articolo 8

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola Passarelli)

Roma, 02.04.2021

Rep. n. 191